

## **Art. 4** **Violazioni formali**

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio.
2. Il principio esposto al comma precedente si applica anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente.

## **Art. 5** **Ravvedimento operoso**

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie, con il versamento in via spontanea del tributo o della differenza, prima che le violazioni ed omissioni stesse siano contestate portando l'atto di accertamento del tributo a formale conoscenza del soggetto interessato. Contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovranno essere versate le sanzioni ridotte, il cui importo varia nei modi sotto specificati, in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse, nonché gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza. Qualora il contribuente non sia in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.
3. Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997, nei modi ivi previsti.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento, quando questa interessi annualità diverse o cespiti diversi da quelli che il contribuente intenda regolarizzare.
5. Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
6. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

## **Art. 5 - bis** **Ravvedimento dell'omesso o parziale versamento**

1. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi:
  - a) del cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 15 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo;

- b) del cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del 15%, quindi l'1,50%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- c) del cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del 15%, quindi l'1,67%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- d) del cd "ravvedimento ordinario" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del 30%, quindi il 3,75%, a condizione che il versamento sia eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo, ma entro l'anno dalla scadenza di pagamento del tributo;
- e) del cd "ravvedimento ultrannuale" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del 30%, quindi il 4,28%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e comunque entro due anni dalla scadenza di pagamento del tributo;
- f) del cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del 30%, quindi il 5%, qualora il versamento sia eseguito oltre i due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.

2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 472/1997, purché non siano trascorsi più di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione informativa della commessa violazione, di cui all'art. 4 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2020. Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione informativa, l'inizio dell'attività di controllo e accertamento si considera portata a formale conoscenza dell'interessato, che non potrà più fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

### **Art. 5 - ter** **Ravvedimento dell'omessa dichiarazione**

1. Nel caso di omissione della presentazione di una dichiarazione, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:

- a) presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/20 del minimo (100%), quindi il 5%;
- b) presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (100%), quindi il 10%.

2. In relazione all'omessa presentazione della dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di 90 giorni, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (100%), quindi il 20%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.

**Art. 5 – quater**  
**Ravvedimento dell'infedele dichiarazione**

1. Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:

- a) presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad 1/9 del minimo (50%), quindi il 5,55%;
- b) presentazione della dichiarazione rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato per la dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (50%), quindi il 6,25%.

2. In relazione alla presentazione di una infedele dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (50%), quindi il 10%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.